

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

42/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

### **839/20 Accesso agli atti, illegittimo il silenzio rigetto se l'istanza di accesso agli atti è frutto di un interesse fondato**

di *Avv. Marco Barone*

Non sempre il silenzio rigetto da parte dell'Amministrazione, quando si chiedono gli atti amministrativi, è legittimo. Si deve entrare nel merito dell'istanza per capire se gli atti richiesti debbano o meno essere concessi, e nel dubbio, l'Amministrazione spesso si chiude in un silenzio rigetto, che comporta la necessità per l'istante di dover ricorrere alle vie giudiziarie per vedere garantito il diritto all'accesso agli atti.

#### **In fatto**

La ricorrente tramite il proprio difensore sosteneva di aver inviato formale istanza di partecipazione al progetto pilota nazionale avviato congiuntamente tra il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero per la Famiglia e la Disabilità in favore delle mamme e docenti con figli disabili ai sensi dell'art. 3, co. della l. n. 104/92 dal titolo. Non avendo ricevuto alcuna risposta in merito e non essendo riuscita a reperire alcuna informazione sull'esito del progetto, con istanza chiedeva l'accesso agli atti ma l'amministrazione non rispondeva e si formava il silenzio rigetto. Si pronuncerà favorevolmente il TAR del Lazio con provvedimento del 09/10/2020 N. 10301/2020.

#### **La richiesta di accesso agli atti va prodotta all'amministrazione che ha formato il documento**

L'oggetto dell'odierno giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non è costituito dall'impugnazione del provvedimento conclusivo relativo al progetto in parola, quanto piuttosto dai provvedimenti taciti di silenzio-rigetto che si sono formati a seguito dell'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente sia nei confronti del Ministero che dell'U.S.R. Del resto, è lo stesso art. L'art. 25, co. 2 della legge n. 241/90 a prevedere che la richiesta di accesso agli atti "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente". Sul punto, dunque, nessuna contestazione pare potersi muovere nei confronti dell'odierna ricorrente che, chiedendo l'ostensione dei documenti relativi al progetto pilota in parola, attesa la natura degli atti anelati, ha interessato sia il Ministero che l'Ufficio Scolastico Regionale i quali, restando inerti, hanno determinato la formazione del silenzio-rigetto oggi impugnato davanti a questo Tribunale".

#### **Illegittimo il silenzio rigetto se l'istanza di accesso agli atti è frutto di un interesse fondato**

"La mancata ostensione della documentazione richiesta appare essere illegittima alla luce di quanto enunciato dagli artt. 22 e ss. della legge generale sul procedimento amministrativo, venendo in rilievo, nel caso di specie, un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente a conoscere gli atti della procedura relatdirigiva al progetto in argomento alla quale la stessa ha chiesto di partecipare con apposita istanza anch'essa rimasta priva di riscontro. Per quanto precede, non ravvisandosi nessuna delle fattispecie impeditive di cui all'art. 24 della legge n. 241/90, e non avendo le Amministrazioni eccepito nulla in merito, il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente obbligo delle stesse ad esibire i documenti chiesti".

Sul punto va ricordata l'importanza sentenza del **Consiglio di Stato del 23 maggio 2017** : "in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi è previsto che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l'istanza che sia rimasta inevasa, si intende respinta. Si tratta quindi di un meccanismo di silenzio significativo (silenzio rigetto). Il *thema decidendum* proprio dell'impugnazione di tale silenzio, quindi, non riguarda e non può comprendere la statuizione

dell'obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ma esso è limitato necessariamente **all'eventuale accertamento del preteso diritto del ricorrente all'ostensione della documentazione**. La richiesta declaratoria dell'obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso esula pertanto dall'oggetto del contendere del presente procedimento giudiziario”.

<https://www.orizzontescuola.it/accesso-agli-atti-illegittimo-il-silenzio-rigetto-se-listanza-di-accesso-agli-atti-e-frutto-di-un-interesse-fondato/>